

N. R.G. 3783/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3783/2014

tra

ATTORI

e

CASSA

CONVENUTA

Oggi 18/01/2017, alle ore **09:04**, innanzi al dott. Alessandro Rizzieri, sono comparsi:

Per [redacted] l'avv. BULDRINI LORENZO

Per [redacted] l'avv. BULDRINI LORENZO

Per [redacted] avv. BULDRINI LORENZO

Per [redacted] l'avv. BULDRINI LORENZO

Per CASSA [redacted] l'avv. [redacted] oggi sostituito dall'avv. [redacted]

L'attore precisa le proprie conclusioni come da nota conclusiva depositata.

Il convenuto precisa le proprie conclusioni come da nota conclusiva depositata.

Il Giudice

Invita le parti alla discussione.

All'esito della discussione si ritira per la decisione.

Rientrato in aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza che segue, che fa parte integrante del presente verbale.





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FERRARA

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 3783/14 R.G. promossa con atto di citazione da

..... con sede in Ferrara (attori - oppONENTI)

difesi dall'avv. Buldrini Lorenzo

nei confronti di

Cassa

..... (convenuta - opposta)

difesa dall'avv.

sulle conclusioni come precisate a verbale dell'udienza odierna.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Si rileva preliminarmente che ..... è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara. La causa non è stata da essa riassunta, sicché il rapporto processuale ..... s'è estinto.

Il processo è stato invece proseguito, nei confronti della banca, da

....., fideiussori di



Ciò premesso, si ritiene che l'opposizione sia solo parzialmente fondata e possa trovare limitato accoglimento.

Con decreto n. 1042, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 15-16 luglio 2014, era ingiunto agli attori di pagare a ~~\_\_\_\_\_~~ la somma di Euro 97.232,55, oltre interessi e spese.

La ~~Cassa di Risparmio di Ferrara~~ p.a. è subentrata per legge in tutti i crediti di Cassa ~~\_\_\_\_\_~~ p.a., ora in liquidazione coatta amministrativa, e quindi anche nel presente rapporto processuale ex art. 111, 2° co., c.p.c.

Sostengono gli attori che la banca abbia applicato illegittimamente interessi anatocistici sui c/c n. 9828 e su quello n. 9829 (conto anticipi su fatture collegato al conto corrente), nonché interessi usurari.

Domandano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della banca alla restituzione di Euro 73.294,52 e al risarcimento dei danni.

Il c.t.u., dott.ssa \_\_\_\_\_ ha riscontrato la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari in entrambi i conti. Si rimanda, sul punto, al contenuto dell'elaborato peritale 6 dicembre 2016, esaustivo e compiutamente motivato.

Il c.t.u. ha tuttavia errato nello scomputare, dal complessivo credito della banca, "*gli oneri e spese addebitate ma non pattuite*". Ciò non rientrava nel quesito che le era stato posto, per la ragione giuridicamente assorbente che non è stata proposta alcuna domanda di ripetizione di "oneri e spese non pattuiti per iscritto" né in atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.

Possono perciò dedursi solamente gli importi di Euro 21.946,67 dal saldo debitorio del conto n. 9828 e di Euro 26.773,54 dal saldo debitorio relativo al c/c anticipi n. 9829, in quanto relativi ad "*interessi, c.m.s. e spese connesse ai finanziamenti*" giudicati usurari.



L'usurarietà e la conseguente applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., che ha correttamente indotto il c.t.u. a ricalcolare i saldi dei conti eliminando tutti gli interessi (facendo così divenire completamente gratuiti i rapporti di credito), esonera il Tribunale dall'esaminare il primo motivo di opposizione, ossia l'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi scaduti e non rimborsati.

In conclusione, poiché emesso per un importo superiore al credito effettivo, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato nei confronti di

Costoro devono però essere condannati a corrispondere a [redacted] Cassa di [redacted] la somma di Euro 48.512,34 (Euro 34.614,42 + Euro 13.897,92 erroneamente scomputati dal c.t.u.), maggiorata degli interessi legali dal 6 dicembre 2016 (data della perizia e dunque di accertamento della consistenza del credito) al saldo.

La domanda risarcitoria proposta dagli attori non ha alcun fondamento, ed è stata proposta in termine generici, senza minimamente allegare il pregiudizio che sarebbe loro derivata a causa del comportamento di

Non si vede peraltro quale danno possano avere subito i fideiussori dal fatto che la banca abbia applicato a [redacted] s.r.l. interessi usurari, atteso che essi non li hanno punto pagati, come del resto neppure hanno restituito in tutto o in parte il capitale ricevuto in prestito dalla società garantita.

Le spese processuali sono interamente compensate, poiché, se è vero che il decreto ingiuntivo è stato revocato in quanto emesso per un importo eccessivo, permane un significativo credito della banca, e le rimanenti domande degli attori sono rigettate.



Il compenso del c.t.u., come liquidato con ordinanza 30 dicembre 2016 (depositata il 3 gennaio 2017), è posto a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo la causa civile n. 3783 R.G. 2014 promossa con atto di citazione da

con sede in Ferrara (attore - opponente) nei confronti di

con sede in (convenuta - opposta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) dichiara l'estinzione del rapporto processuale tra e
- 2) revoca nei confronti di ed il decreto ingiuntivo n. 1042 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 15-16 luglio 2014;
- 3) dichiara solidalmente tenuti e condanna a pagare a con sede in Roma la somma di Euro 48.512,34, maggiorata degli interessi legali dal 6 dicembre 2016 al saldo;
- 4) compensa interamente le spese processuali;
- 5) pone il compenso liquidato al c.t.u. per un mezzo a carico degli opposenti e per un mezzo a carico dell'opposta.

Ferrara, 18 gennaio 2017.

Il giudice  
(dott. Alessandro Rizzieri)

